

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

SO.SV.A.V. s.r.l.

1. OGGETTO DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CONTRATTUALI

Oggetto del contratto è la somministrazione di energia termica - per il riscaldamento e/o la produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari, in base a quanto indicato dal Cliente nel Modulo di Adesione - da parte del Fornitore al Punto di consegna del Cliente.

La Fornitura è disciplinata dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura che, unitamente al Modulo di Adesione e agli ulteriori documenti ad essi allegati e negli stessi richiamati costituiscono il Contratto di Fornitura di energia termica stipulato con il Cliente (di seguito anche solo Contratto).

2. DEFINIZIONI

Ai fini della corretta interpretazione del Contratto, i termini e le espressioni di seguito elencati con iniziale maiuscola assumono il significato appresso attribuito, rimanendo peraltro precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

Allacciamento: complesso di opere, tubazioni ed elementi accessori funzionali all'erogazione dell'energia termica al Cliente. Ha inizio con una diramazione dalla condotta stradale della Rete e si estende fino al Punto di fornitura.; **ARERA:** Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (il presente acronimo e la relativa definizione abbinata dovranno intendersi conseguentemente sostituiti, ove necessario, in occasione di ogni eventuale modifica del nominativo dell'Autorità competente in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento);

Cliente: persona fisica o giuridica, identificata, che acquista ed utilizza l'energia termica per gli usi indicati nel Contratto. Può essere il proprietario dell'immobile servito dal Punto di consegna o altro soggetto che ha la legittima disponibilità dello stesso. Nella definizione di "Cliente" rientra anche il concetto di condominio; **Cliente Consumatore:** il Cliente persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. a) e dell'art. 45, c. 1, lett. a) del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005); **Cliente Non Consumatore:** in via residuale, il Cliente non definibile "Cliente Consumatore"; **Contatore o Gruppo di Misura o Misuratore:** apparecchio che consente la rilevazione dei consumi del Cliente finale; **Corrispettivo di Salvaguardia:** specifico corrispettivo richiesto al Cliente che receda dal Contratto al fine di consentire il recupero di eventuali costi residui relativi alla realizzazione dell'Allacciamento. L'ammontare di tale corrispettivo si riduce nel tempo in relazione al momento in cui avviene il recesso. La formula attraverso cui calcolare detto corrispettivo è la seguente: $Ct = Ci \times (PR/PT)$, dove "Ct" è il corrispettivo di salvaguardia che sarà effettivamente applicato al Cliente e rappresenta la differenza tra il costo di realizzazione dell'Allacciamento e il corrispettivo già richiesto al Cliente per la realizzazione dello stesso, "Ci" è il valore iniziale del corrispettivo di salvaguardia, "PR" è il periodo residuo, espresso in giorni, di applicazione del corrispettivo di salvaguardia e "PT" è il periodo complessivo, espresso in giorni, di applicazione del corrispettivo di salvaguardia (pari a cinque anni); **Data di attivazione della Fornitura:** data a partire dalla quale la somministrazione di energia termica presso il Punto di consegna è disponibile per il Cliente; **Disattivazione della Fornitura:** sospensione dell'erogazione dell'energia termica al Punto di consegna, senza che sia prevista la rimozione del contatore; **Fattura di chiusura:** fattura emessa dal Fornitore a seguito dell'estinzione, per qualsivoglia ragione intervenuta, del rapporto contrattuale con il Cliente;

Fornitore: la società SO.SV.A.V. s.r.l. che vende energia termica ai Clienti alle condizioni contrattuali ed economiche di cui al contratto; **Gestore:** SO.SV.A.V. s.r.l., che è responsabile dell'esercizio, della gestione, della manutenzione e dello sviluppo della Rete per mezzo della quale è erogata la Fornitura; ; **Impianto del Cliente o Impianto:** l'impianto tecnologico che consente al Cliente l'utilizzo dell'energia termica prelevata dalla Rete. Ha inizio dal Punto di fornitura e si estende fino ai sistemi di erogazione del riscaldamento e/o dell'acqua calda igienico-sanitaria; **Parti:** il Cliente e il Fornitore; **Rete:** complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, poste su suolo pubblico o privato che, partendo dalla centrale di teleriscaldamento, ovvero dedicata alla produzione di calore, trasportano lo stesso sotto forma di acqua calda alle sottocentrali d'utenza; **Proprietario della Rete:** la società SO.SV.A.V. s.r.l.; **Punto di consegna:** è il punto in cui l'energia termica viene consegnata dal Fornitore e prelevata dal Cliente; **Punto di fornitura:** punto terminale dell'Allacciamento, coincidente con il disaccoppiamento idraulico (Scambiatore) dall'Impianto del Cliente;

Scambiatore: il componente della Sottocentrale d'utenza che realizza lo scambio termico tra la Rete e l'impianto del Cliente; **Scollamento dalla Rete:** sospensione dell'erogazione dell'energia termica al Punto di consegna che, in aggiunta alla Disattivazione della Fornitura, comprende la rimozione del Contatore e di eventuali altre parti dell'Allacciamento; **Sottocentrale o Sottostazione d'utenza:** complesso di apparecchiature che consentono la cessione di calore dalla rete di distribuzione all'impianto del cliente. La sottocentrale d'utenza è composta da uno scambiatore di calore che separa il circuito di teleriscaldamento (ovvero primario) dal circuito d'utenza (ovvero secondario o impianto interno), da una valvola di regolazione, un regolatore elettronico di temperatura di mandata e da un contatore di calore per contabilizzare l'energia ceduta all'impianto. La sottocentrale (ad eccezione del contatore e della valvola imitatrice di portata) è di proprietà del Cliente; **Impianto primario:** complesso di tubazioni compreso fra la rete stradale (questa esclusa) e le flange di interconnessione con la sottocentrale d'utenza. Tale impianto è di proprietà di SO.SV.A.V. s.r.l.; **Impianto di derivazione d'utenza:** è costituito da impianto primario, sottocentrale d'utenza e interconnessione tra i due; **Impianto secondario:** per impianto secondario si intende l'impianto interno, il quale, unitamente agli apparecchi di utilizzazione, deve rispondere ed adeguarsi alla normativa vigente in materia; **Lavori semplici** comprendono gli Interventi che riguardano la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte, su richiesta del richiedente, di specifiche componenti della sottostazione d'utenza, escluse le valvole di intercettazione che la collegano alla rete attraverso l'allacciamento ed eventuali componenti a monte delle stesse; **Lavori complessi:** comprendono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte, su richiesta del richiedente, dell'impianto di allacciamento, della sottostazione d'utenza e/o di condotte stradali, in tutti i casi non riconducibili ai lavori semplici; **Utenza:** l'edificio, o l'insieme di edifici, dotato di proprio impianto interno di distribuzione di calore per il riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria che, in corrispondenza della sottocentrale d'utenza, verrà interconnesso con il sistema di riscaldamento urbano; **Subentro:** variazione del Cliente titolare del Punto di consegna a seguito di Disattivazione della Fornitura o Scollamento dalla Rete; **Voltura:** variazione del Cliente titolare del Punto di consegna senza Disattivazione della Fornitura né Scollamento dalla Rete.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto necessario, con finalità interpretative ed integrative della disciplina prevista nel Contratto, si richiama la normativa di settore emanata dall'ARERA nonché da enti, autorità o organi pubblici che legiferano in materia, segnalando in particolare i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 (**DPR 445/2000**);

- Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (**D. Lgs. 206/2005**), che ha approvato il "Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229" (**Codice del Consumo**) e s.m.i., con particolare riferimento alla Parte III, Titolo III, Capo I;

- Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 (**D.Lgs. 102/2014**);

- Delibera ARERA n. 24/2018/R/TLR del 18 gennaio 2018 e s.m.i. (**Del. 24/2018**), che ha approvato il Testo Unico della Regolazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di Allacciamento e delle modalità di esercizio da parte dell'utente del diritto di Recesso per il periodo di regolazione 2018-2020 (**TUAR**);

- Delibera ARERA n. 661/2018/R/TLR dell'11 dicembre 2018 e s.m.i. (**Del. 661/2018**), che ha approvato la Regolazione della Qualità Commerciale del servizio di Teleriscaldamento e Teleraffrescamento per il periodo di regolazione 1° luglio 2019 - 31 dicembre 2021 (**RQCT**);

- Delibera ARERA n. 313/2019/R/TLR del 16 luglio 2019 (**Del. 313/2019**), che ha approvato il Testo Integrato in tema di Trasparenza del servizio di Teleriscaldamento (**TITT**).

- Delibera ARERA n. 548/2019/TLR del 17 dicembre 2019 (**Del. 548/2019**) che ha approvato la Regolazione della qualità tecnica del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento per il periodo di regolazione 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2023 (**RQTT**)

Qualsiasi prescrizione contenuta nelle presenti Condizioni Generali, che faccia riferimento a disposizioni emanate dall'ARERA, da enti o organismi pubblici competenti in materia, è automaticamente aggiornata o integrata al sopravvenire di modificazioni e interpretazioni inderogabili stabilite dai suddetti enti.

So.Sv.A.V. s.r.l.

SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DELL'ALTA VALLE CAMONICA

sede legale: Via Salimmo 3 - Ponte di Legno (BS)

C.F. e P. Iva 02086790983

Tel. 0364.901192 - email: amministrazione@sosvavsrli.it

pagina 1 di 10

www.sosvavsrli.it

sede operativa: Località Prati Grandi - Temù (BS)

Reg. Imp. Brescia n. 78996/1999

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

SO.SV.A.V. s.r.l.

Nelle restanti parti del Contratto, le suddette fonti normative potranno essere citate in forma sintetica.

4. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

4.1 Il Fornitore fornisce energia termica a chi ne fa richiesta, entro i limiti di estensione della relativa Rete e previa valutazione della fattibilità tecnico-economica degli interventi necessari ai fini dell'avvio della Fornitura.

4.2 La Fornitura di energia termica sarà effettuata presso il Punto di consegna alle temperature pattuite, in ogni caso compatibilmente con le condizioni di esercizio della Rete.

4.3 L'energia termica fornita dovrà essere utilizzata esclusivamente per alimentare il Punto di consegna del Cliente, nei limiti di Portata e per gli usi dichiarati nel Contratto, e non potrà essere ceduta a terzi sotto alcuna forma né utilizzata in locali, ambienti o impianti diversi da quelli indicati nel Contratto. Non è consentito l'utilizzo di calore prelevato al di fuori del Punto di consegna del Cliente.

4.4 Qualora il Cliente intendesse variare una o più modalità di utilizzo dell'energia termica oggetto di Fornitura, è tenuto a richiedere preventivamente, per iscritto, l'autorizzazione al Fornitore, che, in caso di assenso, provvederà all'eventuale adeguamento del Contratto.

4.5 In caso di utilizzo diverso da quanto dichiarato, il Cliente sarà tenuto a pagare i consumi in base al prezzo ed alle imposte relative all'effettivo utilizzo, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali, tributarie e/o amministrative, nonché la facoltà per il Fornitore di dichiarare risolto il Contratto ed il diritto dello stesso al risarcimento degli eventuali danni patiti.

4.6 Il Cliente dichiara sin d'ora di manlevare il Fornitore da qualsiasi responsabilità che possa conseguire dall'impiego dell'energia termica oggetto di Fornitura una volta che questa gli sia stata consegnata presso il Punto di consegna.

5. IMPEGNI E RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE

5.1 So.Sv.A.V. s.r.l. stabilisce insindacabilmente le caratteristiche degli impianti, a monte del Punto di fornitura, necessari per la regolare erogazione della Fornitura, in relazione alla tipologia di fornitura richiesta.

5.2 Il Cliente riconosce espressamente la proprietà di So.Sv.A.V. s.r.l. sull'impianto fino allo scambiatore di calore a piastre (quest'ultimo escluso).

5.3 Il Cliente è tenuto a comunicare con la massima tempestività al numero 0364.91978, raggiungibile 24 ore su 24 sia da rete fissa che da rete mobile nazionale (servizio di pronto intervento), nonché a denunciare per iscritto al Fornitore ogni eventuale danno cagionato da esso stesso o da terzi agli impianti di cui sopra, così come ogni situazione che sottenda pericoli per la sicurezza del Cliente e/o di terzi ed ogni altra situazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: arresto e/o cattivo funzionamento del contatore) che possa interferire con la regolarità della Fornitura.

5.4 Il Cliente riconosce, a suo carico, le perdite di acqua e/o di calore da qualsiasi apparecchiatura posta a valle del contatore, sollevando So.Sv.A.V. s.r.l. da ogni responsabilità per danni alle cose o alle persone in dipendenza della stessa.

5.6 Ogni eventuale inefficienza della Sottocentrale d'utenza così come ogni difetto della fornitura dovuto al mancato adempimento degli obblighi di cui sopra, ricadrà interamente sul Cliente, che nulla potrà pretendere da So.Sv.A.V. s.r.l.

5.7 Il Fornitore potrà sospendere senza preavviso la Fornitura qualora autorità competenti (ASL, ecc.) dichiarassero detti impianti inadeguati ai fini della Fornitura e/o della sicurezza. Tutti i costi, diretti ed indiretti, per le eventuali modifiche o interventi da effettuarsi sugli impianti ed apparecchiature, saranno in ogni caso a carico del Cliente.

5.8 Eventuali insufficienze nell'erogazione della Fornitura riferibili agli impianti ed apparecchi interni a valle del Punto di consegna, o comunque cagionate da beni di proprietà del Cliente o di terzi, non daranno luogo a responsabilità alcuna a carico di So.Sv.A.V. s.r.l.

5.9 Il Cliente si impegna sin d'ora, in ogni caso e senza eccezione alcuna, a consentire al Fornitore/Gestore ed al personale delle imprese dagli stessi eventualmente incaricate, comunque munito di tesserino di riconoscimento, l'accesso alla proprietà privata per effettuare lavori, controlli, verifiche e interventi su tutti gli impianti ed apparecchiature

funzionali alla Fornitura, nonché per leggere gli eventuali Contatori ivi presenti.

5.10 Il Cliente, a proprie cure e spese, si impegna sin d'ora a concedere o far concedere da chi ne abbia titolo a So.Sv.A.V. s.r.l. i diritti di passaggio, di appoggio, di infissione, di installazione e di costruzione necessari al fine di consentire alla medesima e ad ogni altro eventuale incaricato di eseguire tutte le opere, manutenzioni e adempimenti funzionali all'Allacciamento dell'Impianto del Cliente alla Rete e all'erogazione della Fornitura, compresa la telelettura dei Contatori, nelle forme di legge richieste dal Fornitore/Gestore, se del caso anche a mezzo di costituzione di apposite servitù a titolo gratuito.

5.11 Il Fornitore non dovrà alcunché al Cliente né a terzi per tutto il periodo in cui, ai fini della regolare esecuzione del Contratto, porzioni di Rete, impianti, apparecchiature e ogni altro bene non di proprietà del Cliente permarranno sulla proprietà del Cliente e/o nei luoghi di cui egli ha la legittima disponibilità, né ne sarà in alcun modo responsabile.

5.12 Fatta eccezione per quanto espressamente indicato come proprietà di So.Sv.A.V. s.r.l. gli apparecchi che compongono la sottocentrale d'utenza e l'impianto secondario (questo ultimo interamente a carico del Cliente, che provvede alla sua esecuzione e manutenzione) restano di proprietà del Cliente, che assume in proprio ogni connessa responsabilità ed ogni annesso obbligo di eventuale adeguamento alla normativa che dovesse intervenire.

5.13 Il Cliente è tenuto a fornire a So.Sv. A.V. s.r.l. il libretto relativo all'impianto secondario

5.14 Il Cliente si impegna a fornire l'alimentazione elettrica alla Sottocentrale d'utenza a proprie cure e spese, a mezzo di impianto elettrico conforme alla normativa vigente, con divieto espresso di interromperla senza il consenso scritto del Fornitore /Gestore, salvo caso fortuito o forza maggiore. Resterà a carico del Cliente anche il costo del fluido di riempimento dell'Impianto secondario necessario ai fini della funzionalità della Fornitura.

5.15 La sottocentrale - salvo diversa volontà espressa dal Cliente all'atto della richiesta del preventivo per nuovo allacciamento (da formulare come da successivo art. 14) - viene fornita e posata a cura e criterio della società So.Sv.A.V. s.r.l. . Una volta avviata, sempre dalla società predetta, diviene di proprietà del Cliente. Non è comunque consentito al Cliente, né al Proprietario o all'Amministratore dello stabile effettuare alcuna modifica o manipolazione della stessa senza previo accordo con l'ente gestore la rete di teleriscaldamento. Eventuali modifiche necessarie per soddisfare le esigenze del Cliente o del Proprietario potranno essere apportate da So.Sv.A.V. s.r.l. o da personale e/o impresa dalla medesima incaricata addebitando al Cliente le spese relative al lavoro.

5.16 So.Sv.A.V. s.r.l. garantisce il funzionamento delle sottocentrali dalla stessa fornite e installate. Restano esclusi i danni conseguenti ad imperizia nell'utilizzo dell'impianto e a malfunzionamento dovuto ad incrostazioni calcaree.

5.17 La sottocentrale fornita e installata da So.Sv.A.V. s.r.l. ha una garanzia di 24 mesi (estendibile secondo le modalità e con i costi indicati sul sito internet del Fornitore nella sezione "Informazioni") a partire dalla messa in funzione dell'impianto. Durante tale periodo So.Sv.A.V. s.r.l. garantisce il proprio intervento nel caso di malfunzionamento o rotture. Resta inteso che nel caso in cui si accerti che la sottocentrale risulta danneggiata a causa di manomissioni da parte del Cliente o causa imperizia nell'uso dell'impianto o malfunzionamento dovuto ad incrostazioni calcaree o a danni da gelo, la società richiederà il rimborso al Cliente di tutte le spese relative a riparazioni o sostituzioni.

5.18 Nel caso in cui il Cliente, come da volontà espressa all'atto della richiesta del preventivo per nuovo allacciamento, provveda personalmente o mediante ditta di sua fiducia ad acquistare e installare la sottocentrale, quest'ultima, oltre ad essere conforme alle norme di sicurezza vigenti, dovrà soddisfare i requisiti tecnici e di progetto indicati da So.Sv.A.V. s.r.l. nel preventivo redatto per l'allacciamento.

L'allacciamento della sottocentrale all'impianto primario avverrà in ogni caso a cura di So.Sv.A.V. s.r.l., che potrà provvedervi anche attraverso impresa dalla stessa incaricata.

Resta inteso che, in caso di acquisto e montaggio della sottocentrale direttamente da parte del Cliente o tramite ditta di fiducia del medesimo, il Cliente sarà tenuto a mantenere e mantenere in efficienza, a proprie cure e spese, la sottocentrale nonché tutti gli impianti ed apparecchi a valle del Punto di Fornitura, salva la responsabilità dello stesso di preservare il

pagina 2 di 10

So.Sv.A.V. s.r.l.

SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DELL'ALTA VALLE CAMONICA

sede legale: Via Salimmo 3 – Ponte di Legno (BS)

C.F. e P. Iva 02086790983

Tel. 0364.901192 – email: amministrazione@sosvavsrli.it

www.sosvavsrli.it

sede operativa: Località Prati Grandi – Temù (BS)

Reg. Imp. Brescia n. 78996/1999

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

SO.SV.A.V. s.r.l.

Contatore e ogni altra apparecchiatura o impianto di proprietà di So.Sv.A.V. s.r.l.

5.19 Il mancato pagamento delle spese indicate ai punti 5.15 e 5.17, così come la mancata osservanza delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare la sospensione o interruzione della Fornitura senza preavviso finché non saranno saldate le spese e/o non verranno ristabilite le condizioni di normale utilizzo; i costi delle operazioni di sospensione o interruzione, di ripristino dello status quo ante e quelle per l'eventuale riattivazione saranno a carico del Cliente. Tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati dalle infrazioni di cui sopra ricadranno sui responsabili.

5.20 In caso di accertato prelievo fraudolento di energia termica, la ricostruzione dei consumi sarà effettuata da So.Sv.A.V. s.r.l. ai sensi del successivo art. 18 e verrà emessa fattura per i maggiori consumi di energia termica, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno arrecato alle apparecchiature e con riserva da parte della medesima società di richiedere l'immediata risoluzione del contratto ex art. 1456 cod. civ. e di esercitare ogni altra azione legale, compresa la denuncia alle autorità competenti.

5.21 In caso di cessione della titolarità dell'immobile servito dal Punto di consegna oggetto del Contratto, così come in ogni altro caso di trasferimento del Cliente che comporti di fatto l'abbandono o la cessione della disponibilità del suddetto immobile (es: locazione, sub-locazione, usufrutto, affitto, sub-affitto, ecc.), il Cliente si impegna ad informarne per iscritto il Fornitore, anche ai sensi del successivo art. 17.1 ove le circostanze lo richiedano, affinché quest'ultimo possa provvedere per tempo alla chiusura del relativo Punto di consegna, se necessaria, nonché all'estinzione o modifica del rapporto contrattuale, a seconda dei casi. In difetto, il Cliente risponderà dei consumi eventualmente contabilizzati dal Misuratore al servizio del Punto di consegna in questione e di ogni altro onere ad esso ricollegabile sino alla data di effettiva chiusura del Contatore o di Voltura o di cambio intestazione in favore di un nuovo cliente.

6. QUALITÀ DELLA SOMMINISTRAZIONE E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

6.1 Il Fornitore fornirà al Cliente energia termica nel rispetto delle seguenti caratteristiche:

1. la temperatura di esercizio (ingresso lato primario) è variabile:
- da un minimo di 80° C a un massimo di 95° C dal 15 ottobre al 30 aprile (in stagione termica);

- da un minimo di 65° C a un massimo di 80° C dal 1 maggio al 14 ottobre. Qualora le condizioni climatiche fossero critiche, So.Sv.A.V. garantirà le temperature massime in base al carico della rete.

2. la temperatura di uscita dallo scambiatore (lato primario) inferiore a 65° C;

3. la portata di acqua (espressa in mc/h) impegnata dall'utente non potrà superare la portata massima definita dal rapporto tra la potenzialità di progetto della sottocentrale installata e la differenza di progetto tra le temperature di ingresso e di uscita dallo scambiatore ($\Delta T = 30^\circ C$), pertanto So.Sv.A.V. provvederà alla limitazione della portata sulla base di quanto sopra;

4. per il solo uso di produzione di acqua calda igienico-sanitaria la temperatura minima garantita sul circuito primario è di 60° C;

5. la temperatura massima sul circuito secondario di riscaldamento potrà essere 75° C, mentre su quello di produzione di acqua calda sanitaria 50° C;

6. la portata di acqua è soggetta a variazione motivata e concordata su iniziativa del Cliente o della Società So.Sv.A.V. s.r.l..

Le tolleranze consentite per le misurazioni delle temperature e delle portate di acqua sono rispettivamente +/- 5° C e di +/- 5mc/h, incluse le tolleranze strumentali.

6.2 La società So.Sv. A.V. s.r.l. ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche tecnologiche della fornitura dandone comunicazione per iscritto al Cliente.

In corso di Contratto, la Portata contrattuale potrà subire variazioni, motivate e concordate, per iniziativa del Cliente o del Gestore, esclusivamente previo aggiornamento del Contratto. Nel caso l'iniziativa provenga dal Cliente, questi sarà tenuto ad inoltrare apposita richiesta scritta a So.Sv.A.V. s.r.l. che rappresenti le esigenze obiettive e le finalità pratiche a monte della richiesta medesima. So.Sv.A.V. s.r.l. stabilirà con

piena discrezionalità se dare seguito o meno alla stessa.

In ogni caso, il Fornitore si riserva:

- di richiedere al Cliente il rimborso dei costi, diretti o indiretti, comunque sostenuti ai fini della variazione della Portata e la corresponsione di ogni eventuale contributo previsto dalla normativa vigente;

- di verificare o far verificare la coerenza della Portata contrattuale dichiarata o richiesta con quella effettivamente utilizzata, se del caso adeguandola.

6.3 L'energia termica per la produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari sarà disponibile ininterrottamente per tutto l'anno, senza limiti d'orario.

L'energia termica per il riscaldamento ambientale sarà disponibile nei periodi ed orari stabiliti dalla vigente normativa. Il Cliente è esclusivo responsabile del rispetto delle norme vigenti in materia di orari e periodi di utilizzo dell'energia termica per riscaldamento ambientale.

6.4 Qualora l'energia termica messa a disposizione del Cliente presso il Punto di consegna risultasse non conforme alle specifiche previste, il Cliente ne darà immediata comunicazione al Fornitore, che si attiverà per le necessarie verifiche.

6.5 Eventuali interruzioni e limitazioni di somministrazione programmabili saranno comunicate al Cliente con congruo preavviso. Il Gestore farà quanto in suo potere affinché dette interruzioni e limitazioni siano limitate al tempo strettamente indispensabile.

6.6. Le interruzioni o limitazioni di somministrazione, con o senza preavviso, dovute a caso fortuito, a cause di forza maggiore, ad interventi necessari del Gestore sulla Rete, a disposizioni delle autorità competenti e ad ogni altra causa non direttamente imputabile a So.Sv.A.V. srl, non comporteranno, in nessun caso, in favore del Cliente, risarcimento danni, indennizzi, risoluzione del Contratto ovvero riduzione dei corrispettivi dovuti. Eventuali costi di rifornimento di energia termica o di altra natura presso fonti alternative, volte a sopperire alla momentanea interruzione o limitazione di somministrazione, resteranno a carico del Cliente.

6.7. So.Sv.A.V. srl, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità per eventuali danni indiretti derivati al Cliente in dipendenza della mancata o inesatta esecuzione del Contratto.

So.Sv.A.V. srl, inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivati al Cliente dalla mancata od inesatta esecuzione del Contratto, salvo che, per quanto di competenza, non siano ad essa imputabili a titolo di dolo o colpa grave.

6.8 Fermo quanto sopra ed entro i limiti consentiti dalla legge, qualsiasi risarcimento o indennizzo per responsabilità eventualmente accertate a carico del Fornitore / Gestore o per danni cagionati da uno di essi resterà convenzionalmente limitato, nel suo massimo ammontare, ad un importo pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00).

7. MISURA DEI CONSUMI

7.1. I Gruppi di misura di calore o contatori di calore.

I gruppi di misura o contatori di calore sono forniti esclusivamente da So.Sv. A.V. s.r.l., che ne rimane l'esclusiva proprietaria e ne stabilisce l'ubicazione.

Sul misuratore e sulle sonde di entrata e uscita So.Sv.A.V. s.r.l. appone i contrassegni e i sigilli prescritti dall'Ufficio Metrico e quelli che riterrà opportuni a tutela dei propri diritti.

Chiunque manometta i sigilli o i contrassegni, oppure stacchi le sonde, è soggetto al pagamento di un'ammenda e delle eventuali spese per l'eventuale ripristino della situazione quo ante e resta salva ogni azione, anche penale, che possa competere a So.Sv.A.V. s.r.l.

E' tassativamente vietato eseguire qualsiasi intervento sul misuratore di calore, che deve essere conservato con cura dal Cliente, a carico del quale rimangono tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni che si rendessero necessarie per fatti a lui imputabili.

In caso di accertata appropriazione fraudolenta dell'energia termica, di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto, di manomissione o rottura dei sigilli (tanto quelli posti sui Contatori, quanto quelli posti sui limitatori di portata e di temperatura) e/o di ogni altra porzione degli impianti o della Rete atta ad alterare la misurazione dei consumi o a sottrarre illegittimamente energia si applica quanto previsto all'art. 5.20.

7.2 Lettura dei contatori

Fatte salve diverse previsioni di legge o impossibilità di rilevazione per qualsivoglia ragione intervenuta, la lettura dei contatori verrà eseguita biestralmente con il sistema di telelettura ovvero manualmente.

Il Cliente è tenuto a garantire, in ogni caso e senza eccezione alcuna,

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

SO.SV.A.V. s.r.l.

l'accesso al contatore e in generale ai propri locali per consentire la lettura e/o per ispezioni agli impianti e alle apparecchiature relative all'impianto di teleriscaldamento o per altre esigenze di servizio da parte di So.Sv.A.V. s.r.l. o delle persone dalla stessa incaricate e munite di distintivo o tesserino di riconoscimento.

Eventuali errori di misurazione, sia in eccesso che in difetto, derivanti da qualsivoglia causa, daranno luogo ai necessari conguagli.

7.3 Funzionamento difettoso del contatore.

In caso di arresto o funzionamento difettoso del contatore di calore, il Cliente dovrà segnalare prontamente il fatto a So.Sv.A.V. s.r.l. che, previa le opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo di calore durante il periodo di irregolare funzionamento del contabilizzatore ai sensi del successivo art. 18.

7.4 Verifica funzionalità del Contatore

So.Sv.A.V. s.r.l. può in ogni momento sottoporre il contatore a controlli e disporre la sostituzione, assumendosene tutte le relative spese. In ogni ipotesi di malfunzionamenti o guasti del Contatore, il Fornitore provvederà alla ricostruzione dei consumi ai sensi del successivo art. 18. Il Cliente può richiedere in qualsiasi momento la verifica del Gruppo di Misura per accertarne il corretto funzionamento e dar seguito, ove necessario, alla ricostruzione dei consumi.

Qualora il Cliente decida di optare per tale possibilità, dovrà comunque presentare richiesta al Fornitore (utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito internet nella sezione "Servizi"), che provvederà ad indicare allo stesso il costo dell'intervento.

Il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica, ove lo richieda espressamente.

Se dalla verifica risultasse uno scostamento superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, il costo dell'intervento sarà a carico di So.Sv.A.V. s.r.l., che provvederà alla ricostruzione dei consumi ai sensi del successivo art. 18. Il Fornitore comunicherà per iscritto al Cliente l'esito della verifica posta in essere e provvederà a conguagliare gli importi erroneamente fatturati. Resta inteso che non verranno comunque corrisposti interessi su eventuali conguagli.

Per contro, qualora l'esito della verifica dimostrasse misurazioni entro i limiti di tolleranza previsti dalla normativa vigente in materia, le relative spese saranno a carico del Cliente.

8. FATTURAZIONE

8.1. Unità di misura utilizzate ai fini della fatturazione

L'unità di misura utilizzata ai fini della fatturazione del calore e dell'acqua calda igienico-sanitaria è il kWh.

8.2. Periodicità di emissione delle fatture

La fatturazione dei consumi di energia termica avviene con cadenza bimestrale, fatte salve diverse disposizioni di legge.

Il Fornitore ha facoltà di modificare in qualsiasi momento la periodicità di emissione delle fatture, entro i limiti previsti dalla vigente normativa, informandone il Cliente per iscritto.

La fatturazione di importi per oneri fiscali, penali, conguagli ed ogni altro importo dovuto al Fornitore, anche in qualità di sostituto d'imposta, potrà avvenire anche con periodicità differenti.

8.3. Modalità di fatturazione

Verranno emesse fatture calcolate, laddove possibile, su consumi effettivi. Il Fornitore raccoglie la misura reale ogni due mesi. In difetto, il consumo fatturato sarà calcolato a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio. La stima avverrà prendendo a riferimento i consumi verificatisi nel corrispondente periodo dell'anno precedente; se il Cliente usa il calore da meno di un anno, tenendo comunque conto di ogni eventuale ulteriore elemento utile e idoneo (gradi giorno).

8.4. Contenuto della fattura

La fattura emessa dal Fornitore rappresenta il documento fiscale completo di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa.

Insieme ai corrispettivi per i consumi, agli oneri fiscali e alle eventuali penali previste nel Contratto, potranno essere inseriti in fattura ulteriori importi accessori, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli per servizi accessori erogati dal Fornitore su richiesta del Cliente, i rimborsi di spese sostenute dal Fornitore e/o Gestore a favore del Cliente ed i corrispettivi per prestazioni da questi ultimi svolte.

8.5. Recapito della fattura

Le fatture vengono recapitate tramite posta ordinaria oppure a mezzo e-mail all'indirizzo indicato, nell'apposito allegato al Modulo di Adesione

dal Cliente, che ha sempre l'obbligo di comunicare eventuali variazioni dello stesso, così come meglio specificato al successivo art. 25.

Per l'invio cartaceo verranno addebitate al Cliente le spese di spedizione, mentre nessuna spesa è prevista per l'invio a mezzo di posta elettronica.

9. PAGAMENTI

9.1. Modalità di pagamento e rateizzazione

Le fatture devono essere pagate con le modalità ed entro la data di scadenza in esse indicate. La scadenza non sarà inferiore a 30 (trenta) giorni solari dalla data di emissione della fattura, fatte salve diverse disposizioni di legge.

Il pagamento potrà avvenire con le seguenti modalità:

- a mezzo di bollettino MAV;
- SEPA (SDD), ovvero addebito diretto sul conto corrente bancario o postale del cliente;
- a mezzo bonifico;
- a mezzo bollettino postale.

La scelta sarà espressa dal Cliente su apposito modulo allegato al MdA.

Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in fattura, fatta salva la possibilità di richiederne per iscritto l'eventuale rateizzazione entro e non oltre i 10 giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della fattura medesima. Il Fornitore si riserva di rifiutare le eventuali richieste di rateizzazione ricevute per importi fatturati non superiori a 3 volte l'importo medio fatturato nelle bollette emesse nei 12 mesi precedenti all'emissione della fattura oggetto di richiesta.

In ipotesi di accettazione della richiesta, il Fornitore provvederà a formalizzare per iscritto il piano di rientro. Il Fornitore si riserva di applicare al Cliente, a partire dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura oggetto di richiesta, interessi per la rateizzazione pari al tasso B.C.E. di volta in volta vigente.

Eventuali contestazioni o reclami non daranno facoltà al Cliente di ridurre, sospendere o differire il pagamento degli importi dovuti al Fornitore in virtù del Contratto. Eventuali rimborsi saranno effettuati a parte dal Fornitore.

9.2. Mancato, ritardato o parziale pagamento e tasso di interesse applicato in caso di morosità

In caso di mancato rispetto del termine di pagamento indicato in fattura, il Cliente dovrà corrispondere al Fornitore, senza necessità di formale messa in mora, i seguenti interessi:

- a) Clienti Consumatori: interessi moratori calcolati su base annua pari al tasso ufficiale di riferimento in vigore alla data dell'inadempimento aumentato di 3,0 (tre) punti percentuali per tutto il periodo di ritardo;
- b) Clienti non Consumatori: interessi legali di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche e/o integrazioni per tutto il periodo di ritardo.

In caso di ritardato o di omesso pagamento, anche parziale, dei corrispettivi dovuti, il Fornitore invia al Cliente un sollecito scritto avente valore di costituzione in mora. Il sollecito di pagamento potrà avvenire a mezzo raccomandata oppure tramite posta elettronica certificata (PEC). Nella comunicazione di costituzione in mora è indicato il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento della fattura insoluta; decorso tale termine, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall'invio della raccomandata, il Fornitore potrà procedere alla sospensione, senza ulteriore preavviso, della Fornitura per morosità sino a quando il Cliente non abbia regolarizzato la propria posizione oppure dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ., quale tra le due alternative ritenga più opportuna.

L'avvenuto pagamento del debito successivo alla comunicazione scritta di costituzione in mora, se intervenuto anticipatamente rispetto alla sospensione della fornitura, dovrà essere immediatamente comunicato al Fornitore e dimostrato, presentando idonea documentazione, esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

- via mail all'indirizzo amministrazione@sosvavsr.it
- consegna presso gli sportelli del Fornitore.

Nel caso in cui il Cliente non provvedesse a comunicare e dimostrare l'avvenuto pagamento con le modalità ed entro le tempistiche sopra indicate, il Fornitore sarà sollevato da qualsivoglia responsabilità conseguente a tale negligenza.

Una volta sospesa la Fornitura, il Gestore, dietro espressa richiesta di riattivazione del Cliente, provvederà all'effettiva riattivazione della Fornitura sospesa entro i 2 (due) giorni feriali successivi alla piena prova dell'avvenuto integrale pagamento o entro il diverso termine massimo

So.Sv.A.V. s.r.l.

SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DELL'ALTA VALLE CAMONICA

sede legale: Via Salimmo 3 – Ponte di Legno (BS)

C.F. e P. Iva 02086790983

Tel. 0364.901192 – email: amministrazione@sosvavsr.it

pagina 4 di 10

www.sosvavsr.it

sede operativa: Località Prati Grandi – Temù (BS)

Reg. Imp. Brescia n. 78996/1999

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

SO.SV.A.V. s.r.l.

indicato dalla normativa di tempo in tempo vigente, in ogni caso compatibilmente con il proprio programma di lavori e a seguito di verifica dell'effettività del pagamento. La prova del pagamento potrà essere fornita tramite una delle seguenti modalità:

- fax al numero indicato in fattura e/o nella comunicazione di costituzione in mora;
- posta elettronica, all'indirizzo amministrazione@sosvavsr.it
- consegna presso gli sportelli del Fornitore.

Il Cliente solleva sin d'ora il Fornitore da ogni responsabilità derivante dalla sospensione senza ulteriore preavviso della Fornitura per morosità. In caso di pagamenti parziali, il Fornitore si riserva, ai sensi dell'art. 1194 cod. civ., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nel seguente ordine, indipendentemente dall'imputazione difforme indicata dal Cliente all'atto del pagamento: agli interessi moratori maturati alla data dell'incasso, alle maggiori spese di esazione, al capitale.

Il Cliente è tenuto, in ogni caso, al pagamento delle spese postali necessarie per l'invio del sollecito di pagamento e ogni altra spesa legale sostenuta dal Fornitore per il recupero del credito. È tenuto inoltre a corrispondere i costi, diretti ed indiretti, delle eventuali operazioni di sospensione, chiusura e/o riattivazione della Fornitura stessa, nel limite dell'ammontare definito dal Gestore o dall'Autorità, così come le eventuali spese legali sostenute e ogni altro importo dovuto per la gestione tecnico/amministrativa della pratica. Gli eventuali oneri tecnico/amministrativi di volta in volta dovuti sono pubblicati sul sito internet del Fornitore, nella sezione "informazioni".

Il Fornitore si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1453 cod. civ..

In caso di decesso del Cliente, eventuali pagamenti rimasti insoluti verranno integralmente richiesti agli aventi causa del Cliente.

Il Fornitore si riserva di promuovere ogni azione legale che riterrà opportuna per il recupero coattivo del proprio credito e la tutela delle proprie ragioni.

10. GARANZIE

10.1. Tipologia e importo della garanzia

Il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere il versamento, tramite addebito in bolletta, di un deposito cauzionale nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente.

Ai Clienti non riconducibili alla definizione di "consumatore" di cui all'art. 3, comma 1 lettera a) del Codice del Consumo, il Fornitore potrà richiedere, per motivate ragioni, anche durante il periodo di vigenza contrattuale, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa stipulata con Enti di suo gradimento commisurata al fatturato medio di quattro periodi di fatturazione, calcolato in base ai consumi medi di ogni tipologia di utenza o in base ai consumi specifici di ciascun Cliente, nonché sull'eventuale debito già maturato all'atto della richiesta.

Nel corso della Fornitura, in caso di variazione dei consumi ed in ogni altra ipotesi in cui si renda necessario, il Fornitore potrà sempre richiedere integrazioni della garanzia prestata.

10.2. Escussione e restituzione della garanzia prestata

Il deposito cauzionale e le ulteriori garanzie prestate sono costituiti a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Cliente.

Nel caso in cui una qualunque delle garanzie prestate venisse escussa totalmente o parzialmente da parte del Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituirla per intero, previo addebito del relativo importo nella prima fattura utile.

In caso di estinzione del rapporto contrattuale, il deposito cauzionale verrà restituito d'ufficio nell'ultima fattura, salvo che non sia trattenuto, in tutto o in parte, a saldo di eventuali fatture insolute, anche per danni subiti da So.Sv.A.V. s.r.l.

11. CONDIZIONI ECONOMICHE

11.1. Prezzo praticato per la fornitura del servizio

Le condizioni economiche applicabili al Contratto, fissate al netto di IVA e di qualsiasi altra imposta, tassa o tributo applicabili alla Fornitura, sono indicate nell'apposito allegato.

Nel corso dell'esercizio annuale e per tutta la durata del Contratto di Fornitura, le tariffe saranno soggette automaticamente ad adeguamento bimestrale in forza della variazione delle condizioni economiche di fornitura di gasolio su cui si basa il calcolo della tariffa, come si evince

dall'allegato sopra richiamato.

12. ONERI FISCALI E VARI

Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili, per legge o per disposizione dell'autorità competente, al Contratto, alla Fornitura ed ai relativi compensi, sono a carico del Cliente e s'intendono esclusi dai corrispettivi contrattuali, salvo diverse disposizioni di legge o di Contratto.

Il Cliente è tenuto a corrispondere tali somme per intero, con le modalità e nella misura previste dal regime fiscale vigente, stabilito dalle competenti autorità.

Il Fornitore potrà rivalersi sul Cliente per eventuali sanzioni, indennità e interessi applicati dall'Amministrazione Finanziaria a seguito di dichiarazioni erronee od omesse o comportamenti del Cliente che ne siano la causa.

L'applicazione di eventuali agevolazioni o ulteriori particolari regimi fiscali deve essere espressamente richiesta dal Cliente. L'applicazione dell'agevolazione o dell'ulteriore particolare regime fiscale oggetto di richiesta decorrerà, ove ricorrano i relativi presupposti, dalla data di presentazione formale al Fornitore di apposita richiesta, corredata dalla documentazione prescritta dalla vigente normativa che dimostri il possesso dei necessari requisiti, completa in ogni sua parte, o dalla diversa data di conferma indicata dalle autorità competenti.

13. DECORRENZA DEL CONTRATTO, DURATA E INIZIO DELLA SOMMINISTRAZIONE

13.1 Fermo quanto previsto al precedente art. 11 con riguardo alle condizioni economiche, il Contratto si conclude per adesione con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione da parte del Cliente. Se concluso per corrispondenza, Il Contratto si intende perfezionato nel momento in cui il Fornitore riceve il Modulo di Adesione debitamente sottoscritto, completo degli allegati nello stesso specificati.

13.2 Il contratto ha la durata di 1 (uno) anno dalla data di sottoscrizione dello stesso e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno agli stessi termini e condizioni, salvo disdetta di una delle parti da darsi con lettera raccomandata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza.

13.3 Fatte salve diverse disposizioni di legge, So.Sv.A.V. s.r.l., compatibilmente con il proprio programma di lavori, provvederà all'effettiva attivazione della Fornitura entro 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi:

- dalla data di ricezione da parte del Fornitore della richiesta di attivazione;
- dal termine ultimo per il completamento dei lavori di allacciamento, in caso di richiesta di attivazione contestuale all'accettazione del preventivo di allacciamento e sempre che risultino completati e funzionanti gli impianti di competenza del Cliente.

Eventuali ritardi rispetto alla Data di attivazione programmata potranno essere comunicati al Cliente per iscritto, all'indirizzo fornito nel Modulo di Adesione o comunicato ai sensi del successivo art. 25, oppure telefonicamente per il tramite degli operatori del Fornitore.

13.4 In caso di Subentro, il Gestore, compatibilmente con il proprio programma di lavori, provvederà all'effettiva riattivazione della Fornitura entro 2 (due) giorni feriali dalla eventuale data di riattivazione espressamente richiesta dal Cliente nel Modulo di Adesione o entro il diverso termine imposto dalla normativa pro tempore vigente.

In caso di Voltura, il Fornitore si impegna a provvedere all'attivazione della Fornitura in favore del nuovo Cliente entro 2 (due) giorni lavorativi dalla eventuale data di attivazione espressamente richiesta dal nuovo Cliente nel Modulo di Adesione o entro il diverso termine imposto dalla normativa pro tempore vigente.

Il costo del subentro o della voltura sono rinvenibili sul sito internet di So.Sv.A.V. s.r.l. nella sezione "informazioni".

13.5 L'avvio della Fornitura è condizionato al fatto che:

- al momento della richiesta di accesso formulata dal Fornitore, il Punto di consegna non risulti sospeso o chiuso per morosità;
- sul Punto di consegna non sussistano debiti scaduti riferibili a soggetti con i quali il Cliente presenta rapporti giuridici o di fatto tali da far presupporre una continuità nella fruizione della fornitura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: coniugio, parentela, affinità, mera coabitazione, semplice modifica della ragione o denominazione sociale ecc.). Il Cliente ha facoltà di dimostrare l'estraneità al debito pregresso con ogni mezzo. Il Fornitore si riserva di stabilire insindacabilmente la fondatezza e/o la sufficienza dei mezzi di prova prodotti.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

SO.SV.A.V. s.r.l.

13.6 L'avvio e la prosecuzione della Fornitura resteranno comunque subordinati all'avveramento delle seguenti condizioni:

- il Cliente ha presentato tutti gli atti e i documenti richiesti dal Fornitore e dalla vigente normativa ai fini della stipula e della prosecuzione del Contratto;
- esiste un Allacciamento alla Rete adeguato rispetto alle caratteristiche della Fornitura;
- il Cliente è in regola con le disposizioni di cui al Testo Unico Edilizia, alla Legge Finanziaria per l'anno 2005 e al D.L. 47/2014;
- l'Impianto interno del Cliente è conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente;
- il Cliente non è sottoposto a fallimento, amministrazione controllata, concordato, messa in liquidazione, scioglimento per qualsivoglia ragione, cessazione dell'effettiva attività od altra procedura concorsuale, anche stragiudiziale;
- non sussistono precedenti morosità nei confronti del Fornitore.

Qualora il Fornitore abbia evidenza di eventuali importi insoluti connessi a precedenti interventi di chiusura o sospensione riferiti al Punto di consegna oggetto del presente Contratto, il Fornitore avrà comunque facoltà di:

- ritirare la richiesta di accesso per attivazione della Fornitura;
- confermare la richiesta, richiedendo al Cliente il pagamento degli importi insoluti.

In caso di rifiuto dell'attivazione, il Cliente ha la facoltà di porre rimedio al rifiuto inoltrando al Fornitore, entro 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione con cui quest'ultima ha rifiutato di dar seguito alla Fornitura, apposita comunicazione comprovante l'avveramento delle condizioni alle quali è subordinata l'attivazione della Fornitura. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si considera risolto di diritto ai sensi dell'art. 1457 cod. civ..

14. ONERI DI ALLACCIAMENTO E ALTRE PRESTAZIONI DI COMPETENZA DEL GESTORE

14.1 In mancanza dell'Allacciamento alla Rete, il Cliente è tenuto a presentare a So.Sv.A.V. s.r.l. apposita richiesta di preventivo per l'Allacciamento, utilizzando l'apposito modulo rinvenibile su sito internet di So.Sv.A.V. nella sezione "Modulistica", e a versare il corrispettivo di Allacciamento, conseguentemente quantificato dalla società, per la realizzazione dei necessari interventi tecnici.

14.2 A seguito della richiesta di preventivo, un incaricato dell'Ufficio Tecnico eseguirà un sopralluogo presso l'utenza e definirà il percorso di posa delle tubazioni di teleriscaldamento e l'ubicazione della sottocentrale.

14.3 Fatte salve diverse disposizioni di legge, il Gestore emetterà il preventivo richiesto:

- entro 30 (trenta) giorni lavorativi in caso di lavori semplici;
- in caso di lavori complessi, entro 30 (trenta) giorni lavorativi verranno date informazioni al Cliente in merito ai lavori da eseguire, definendo i tempi per accogliere la richiesta.

14.4 La società So.Sv. A.V. s.r.l. eseguirà i lavori di allacciamento alla rete, compresa, salvo diversa volontà manifestata dal Cliente all'atto della richiesta del preventivo, la fornitura di tutte le apparecchiature necessarie per la formazione di una sottostazione di potenza adeguata.

14.5 L'impianto di derivazione d'utenza o primario verrà eseguito a cura e criterio di So.Sv.A.V. s.r.l. secondo un percorso concordato in sede di sopralluogo preventivo con il Cliente. La medesima società provvederà altresì a posare e avviare la sottocentrale d'utenza dalla stessa fornita.

Il collegamento della sottocentrale all'impianto primario avverrà, in ogni caso, a cura di So.Sv. A.V. s.r.l..

Qualora risulti possibile e salvo diversa volontà manifestata da parte del Cliente all'atto di richiesta del preventivo, So.Sv.A.V. s.r.l. provvederà al collegamento della sottostazione dalla medesima fornita anche all'impianto secondario.

Il tracciato dell'Allacciamento dell'utenza e di posizionamento dello Scambiatore di calore saranno definiti con il firmatario del contratto o con persona dallo stesso incaricata, tenendo conto delle esigenze tecniche per la posa della rete.

14.6 La realizzazione degli interventi necessari avverrà soltanto successivamente all'accettazione del preventivo emesso dal Gestore - da restituire debitamente sottoscritto (per accettazioni) da parte del richiedente - nonché al pagamento dell'importo previsto nel preventivo

medesimo secondo le modalità nello stesso indicate.

La realizzazione è altresì subordinata all'ottenimento degli eventuali atti autorizzativi necessari (compreso permessi e/o autorizzazioni delle proprietà interessate dall'attraversamento delle condutture) a carico del Cliente e/o a carico di terzi.

14.7 Il preventivo si considera decaduto ove il Cliente non lo accetti entro 3 (tre) mesi dalla data di emissione o entro il maggior termine eventualmente indicato sul preventivo stesso.

L'accettazione del preventivo, oltre a far sorgere in capo al Gestore il diritto al corrispettivo di Allacciamento richiesto e all'eventuale Corrispettivo di Salvaguardia, implica l'accettazione della soluzione tecnica proposta dal Gestore.

14.8 In ogni caso il complesso degli impianti ed apparecchiature e le relative modalità di utilizzo, oltre ad essere rispondenti alle norme di legge e di buona tecnica, dovranno osservare le disposizioni particolari che la società So.Sv.A.V. s.r.l., d'accordo con il Comune, crederà di stabilire a garanzia e nell'interesse del servizio.

14.9 Entro i limiti territoriali consentiti dall'estensione della Rete e nel termine massimo più sopra indicato, il Gestore fornirà al richiedente il preventivo richiesto, fermo il diritto di rifiutare la realizzazione dell'Allacciamento (ad esclusione dei casi in cui sussiste un obbligo di allacciamento alla rete), fornendo adeguata motivazione scritta.

Il preventivo indicherà, tra l'altro, l'elenco degli eventuali atti autorizzativi che il Cliente dovrà presentare.

14.10 Ogni allacciamento è riferito ad ogni singolo fabbricato: non è ammesso l'allacciamento di più fabbricati allo stesso scambiatore di calore, salvo espressa autorizzazione scritta da parte di So.Sv.A.V. s.r.l..

14.11 L'Allacciamento è realizzato da So.Sv.A.V. s.r.l. o da imprese da questa espressamente incaricate. In ogni caso, l'Allacciamento e l'Impianto del Cliente dovranno risultare conformi alle specifiche tecniche prescritte da So.Sv.A.V. s.r.l..

14.12 Compatibilmente con il programma dei lavori del Gestore e fatte salve diverse disposizioni di legge:

- i lavori semplici verranno realizzati entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dal compimento delle formalità sopra descritte, ossia: accettazione del preventivo, sottoscrizione del contratto, pagamento della quota minima richiesta e presentazione di tutti i documenti indicati nel preventivo;
- i lavori complessi verranno realizzati entro la data indicata nel preventivo.

Al Cliente potrà essere data notizia dell'ultimazione dei lavori di Allacciamento con qualsiasi mezzo.

Per quanto riguarda i costi di allacciamento si rimanda a quanto espressamente previsto nello specifico preventivo.

14.13 Attività non comprese nei costi di allacciamento

Non sono compresi nei costi di allacciamento e rimangono a carico del Cliente:

- eventuale asportazione della caldaia esistente, se non diversamente specificato
- revisione dell'impianto elettrico della centrale termica, qualora non a norma;
- eventuale sostituzione delle pompe di circolazione se, a seguito della trasformazione, si verificasse l'insorgenza di problemi di circolazione all'impianto dovuti alla scarsa prevalenza delle stesse;
- collegamenti del circuito secondario (a valle dello scambiatore) qualora l'impianto calore non sia posizionata nei pressi della caldaia esistente, ed eventuali adeguamenti dell'impianto di distribuzione interna;
- boiler di accumulo acqua sanitaria (per le utenze dotate di impianto di distribuzione nel caso non sia possibile utilizzare il boiler esistente per problemi tecnici o per vetustà);
- eventuale riduttore di pressione sull'impianto di adduzione dell'acqua fredda dell'acquedotto;
- eventuali modifiche sulla pompa di circolazione della sottocentrale d'utenza, qualora si rendessero necessarie;
- realizzazione di compensatori, qualora si rendessero necessari.

Rimangono altresì di competenza del Cliente:

- la termoregolazione degli impianti e l'eventuale suddivisione delle spese di allacciamento e d'esercizio tra soggetti diversi interni all'Utenza;
- eventuali oneri di servitù di passaggio su altra proprietà con la rete per il raggiungimento del locale ove ubicato lo scambiatore.

A carico del Cliente saranno le spese di spostamento e/o di riparazione delle tubazioni a seguito di lavori eseguiti dal proprietario dell'immobile.

So.Sv.A.V. s.r.l.

SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DELL'ALTA VALLE CAMONICA

sede legale: Via Salimmo 3 – Ponte di Legno (BS)

C.F. e P. Iva 02086790983

Tel. 0364.901192 – email: amministrazione@sosvavsrli.it

pagina 6 di 10

www.sosvavsrli.it

sede operativa: Località Prati Grandi – Temù (BS)

Reg. Imp. Brescia n. 78996/1999

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

SO.SV.A.V. s.r.l.

Il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente, anche successivamente, ogni eventuale ed ulteriore corrispettivo necessario per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di preventivo.

Qualora fosse necessario provvedere alla modifica e/o all'adeguamento delle opere di Allacciamento così come ad ogni altro intervento di competenza del Gestore, il Cliente prenderà i necessari accordi con So.Sv.A.V. s.r.l.. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra le prestazioni indicate rientrano le seguenti: Disattivazione della Fornitura, Scollegamento dalla Rete, Riattivazione delle Fornitura, Subentro, variazione di Portata, esecuzione di lavori semplici e complessi, verifica e sostituzione di Misuratori, verifica dei parametri di qualità della Fornitura ed eventuale loro ripristino, pronto intervento su chiamata, fissazione di appuntamenti, ecc.

Gli standard, le tempistiche e gli orari previsti per l'esecuzione delle prestazioni di cui sopra sono quelli indicate dalla normativa pro tempore vigente. Il Cliente è tenuto ad assicurare la disponibilità, propria o della persona da lui incaricata, a ricevere il personale incaricato da So.Sv.A.V. s.r.l. nei giorni e nelle fasce orarie concordate con la stessa.

Alla data di estinzione per qualsivoglia ragione del rapporto contrattuale, il Fornitore cesserà di dare corso alle richieste del Cliente.

15. VARIAZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI

15.1. Variazione unilaterale delle clausole contrattuali

Qualora sussista giustificato motivo, il Fornitore avrà diritto di modificare unilateralmente il Contratto. Ai fini del Contratto, si intende per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento (disposizioni non imperative), così come il mutamento dei presupposti economici utilizzati da So.Sv. A.V. s.r.l. per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali, le possibili modifiche della struttura societaria di quest'ultima, le eventuali evoluzioni del mercato in cui la stessa opera e la presenza di esigenze oggettive di razionalizzazione o miglioramento del servizio.

In tali ipotesi, al fine di permettere di valutare attentamente la variazione, il Fornitore ne darà comunicazione in forma scritta a ciascun Cliente interessato con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni solari rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal giorno di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fatta salva prova contraria, la comunicazione effettuata all'indirizzo di fornitura o all'eventuale diverso indirizzo di recapito comunicato dal Cliente in sede di sottoscrizione del Contratto o successivamente per iscritto e secondo le modalità di cui all'art. 25.2, si presume ricevuta da quest'ultimo trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore.

Quando la modifica alle condizioni contrattuali è peggiorativa per il Cliente, è fatto salvo il diritto del medesimo di recedere dal Contratto, senza oneri, dandone comunicazione al Fornitore mediante lettera raccomandata a.r. o pec o fax al n. 0364.902413 entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

La comunicazione di variazione potrà essere inviata anche unitamente alla fattura, fatti salvi eventuali specifici obblighi di comunicazione separata imposti dalla vigente normativa.

In caso di eventuale variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o adeguamento automatico, non è dovuta alcuna comunicazione di variazione unilaterale. Tali variazioni verranno comunicate al Cliente nella prima fattura in cui sono applicate.

15.2. Evoluzione del contesto normativo e modifiche

Le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche imperative adottate dall'ARERA o dal legislatore si intendono inserite di diritto nel presente Contratto. Parimenti, si intenderanno automaticamente ed implicitamente abrogate le clausole del presente Contratto che risultino incompatibili con i termini e condizioni obbligatoriamente imposti da norme di legge o da provvedimenti dell'ARERA successivamente alla stipula dello stesso.

Le Parti dichiarano che l'eventuale nullità di una qualsiasi delle clausole previste in questo Contratto non comporterà la nullità dell'intero accordo. La clausola affetta da tale nullità dovrà essere sostituita da una corrispondente previsione basata sull'interpretazione dell'intenzione delle Parti ovvero sulle norme di legge o di provvedimenti di pari autorità.

16. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Qualora il Contratto di Fornitura sia stato concluso a distanza o in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore, il Cliente Consumatore può esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, tramite raccomandata A/R indirizzata alla sede legale del Fornitore, contenente una dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto ai sensi del presente art. 16.

L'esercizio del diritto di ripensamento costituisce una particolare forma di recesso dal Contratto, riservata alle sole categorie di Clienti e casistiche sopra indicate.

Il periodo di ripensamento scade dopo 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del Contratto.

Salvo diversa richiesta da parte del Cliente Consumatore espressamente indicata nel Modulo di Adesione, le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l'esecuzione del Contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo di ripensamento sopra indicato.

L'eventuale richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento non comporterà necessariamente l'avvio della Fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della Fornitura rispetto alle normali tempistiche previste.

In caso di richiesta di esecuzione del Contratto durante il suddetto periodo di ripensamento, il Cliente potrà comunque esercitare il diritto di ripensamento nei termini previsti e, in tali casi, lo stesso sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi sostenuti per l'esecuzione del Contratto sino alla data in cui avrà formalmente comunicato il recesso ai sensi del presente art. 16.

17. DIRITTO DI RECESSO

In corso di rapporto, le Parti hanno facoltà di esercitare il diritto di recesso unilaterale dal Contratto come di seguito meglio illustrato.

17.1. Diritto di recesso del Cliente

Il Cliente ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualunque momento, con un periodo di preavviso di un mese, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito internet di So.Sv.A.V. s.r.l. nella sezione "Informazioni".

Il Cliente esercita tale diritto presentando al Fornitore richiesta di Disattivazione della Fornitura oppure di Scollegamento dalla Rete.

La comunicazione dovrà pervenire al Fornitore mediante una delle seguenti modalità alternative:

a) richiesta scritta a sportello; b) PEC; c) raccomandata a/r.

L'estinzione del rapporto contrattuale avverrà soltanto una volta decorso interamente il periodo di preavviso di cui sopra, fermo restando ogni residuo obbligo e responsabilità del Cliente previsto dal Contratto e dalla normativa di tempo in tempo vigente.

In caso di Disattivazione della Fornitura, verranno eseguite le seguenti attività:

- chiusura delle valvole di intercettazione della Sottocentrale d'utenza e loro piombatura e/o ogni altro intervento atto ad impedire al Cliente di prelevare energia termica dalla Rete;

- effettuazione della lettura di cessazione;

- emissione della Fattura di chiusura del rapporto contrattuale, sulla base della lettura di cui al precedente alinea.

Il Gestore, compatibilmente con il proprio programma di lavori, provvederà all'effettiva Disattivazione della Fornitura entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di Disattivazione del Cliente, o entro il diverso termine massimo indicato dalla normativa di tempo in tempo vigente.

Qualora il cliente non provvedesse a disdettare il contratto di somministrazione di calore, resterà solidalmente responsabile con l'effettivo fruitore per tutto il periodo in cui, causa la mancata disdetta, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

In caso di Scollegamento dalla Rete, oltre alle attività previste nelle ipotesi di Disattivazione della Fornitura, verranno eseguite le seguenti attività:

- rimozione del Gruppo di Misura;

- presentazione di un'offerta per la rimozione delle ulteriori componenti della Sottocentrale d'utenza (nei casi in cui queste siano di proprietà del Cliente);

- disalimentazione di apparecchiature elettriche facenti parte dell'impianto di Allacciamento;

- intercettazione del circuito idraulico di Allacciamento a monte della proprietà privata del Cliente, ove tale circuito non serva altri clienti.

pagina 7 di 10

So.Sv.A.V. s.r.l.

SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DELL'ALTA VALLE CAMONICA

sede legale: Via Salimmo 3 – Ponte di Legno (BS)

C.F. e P. Iva 02086790983

Tel. 0364.901192 – email: amministrazione@sosvavsrli.it

www.sosvavsrli.it

sede operativa: Località Prati Grandi – Temù (BS)

Reg. Imp. Brescia n. 78996/1999

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

SO.SV.A.V. s.r.l.

Il Gestore, compatibilmente con il proprio programma di lavori, provvederà all'effettivo Scollegamento dalla Rete entro la data concordata con il Cliente, fatte salve diverse disposizioni di legge.

Fatta salva ogni diversa disposizione contrattuale e di legge, nessun corrispettivo può essere applicato al Cliente per la Disattivazione della Fornitura e per lo Scollegamento dalla Rete.

A seguito di richiesta di Disattivazione della Fornitura o Scollegamento dalla Rete, il Cliente riceverà apposita risposta scritta.

Ai fini dell'emissione della Fattura di chiusura, tanto in caso di recesso per cessazione della Fornitura quanto in caso di recesso per Voltura, il Gestore effettuerà la lettura di cessazione, anche in contraddittorio con il Cliente recedente, ove questi dichiara espressamente per iscritto di voler presenziare alle operazioni di rilevazione.

Il Cliente resterà responsabile dei consumi di energia termica e di ogni altro onere connesso alla Fornitura sino a quando non siano rese possibili la rilevazione finale dei consumi (in particolare ove il Misuratore sia posizionato in luogo non liberamente accessibile al Gestore) e l'effettuazione dell'intervento di Disattivazione della Fornitura o di Scollegamento dalla Rete. In ogni caso, eventuali consumi di energia termica intercorrenti tra la data di richiesta di Disattivazione della Fornitura o Scollegamento dalla Rete e l'esecuzione effettiva dell'intervento da parte del Gestore, così come ogni altro onere connesso alla Fornitura, saranno comunque posti a carico del Cliente.

Qualora il Cliente impedisse l'accesso agli operatori di So.Sv. A.V. s.r.l. per le necessarie operazioni di chiusura del contatore, la società avrà diritto di agire giudizialmente in sede civile e penale.

A seguito dell'estinzione del rapporto contrattuale, al Cliente sarà altresì fatturato, ove previsto, il Corrispettivo di Salvaguardia di cui al precedente art. 2.

17.2. Diritto di recesso del Fornitore

Il Fornitore ha facoltà di recedere unilateralmente, senza oneri ed in qualsiasi momento, dal Contratto, inviandone comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata A/R o PEC, con un periodo di preavviso di 3 mesi.

18. RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI

18.1 In tutte le casistiche previste dal Contratto (malfunzionamenti o guasti del Gruppo di misura, prelievo fraudolento di energia, ecc.), la ricostruzione dei consumi avverrà con metodo induttivo, tenendo conto dei consumi storici del Punto di consegna, ove disponibili.

18.2 In mancanza di consumi storici, la ricostruzione potrà avvenire anche tenendo conto di uno o più dei seguenti ulteriori elementi di riferimento:

- consumi storici di altri punti di consegna analoghi;
- scostamento accertato a seguito della verifica di funzionalità del Contatore;
- consumi rilevati dal nuovo Contatore per analogo periodo termico.

Se il momento in cui si è verificato l'evento che ha reso inattendibili le misurazioni non è determinabile con certezza, la ricostruzione dei consumi avverrà dal momento di presunto inizio dell'evento che ha reso necessaria la ricostruzione medesima.

Il periodo di riferimento per il quale è ammessa la ricostruzione dei consumi non potrà comunque superare i 5 (cinque) anni solari precedenti la data di ricostruzione dei consumi medesimi.

18.3 Al Cliente è riconosciuta la facoltà di dimostrare, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla comunicazione della ricostruzione effettuata, il mancato o ridotto utilizzo dell'energia termica nel corso del periodo oggetto di determinazione induttiva.

Il Gestore valuterà a proprio insindacabile giudizio gli elementi di prova allegati dal Cliente, confermando o rettificando la ricostruzione dei consumi effettuata.

19. SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

19.1 Ferma ogni altra ipotesi di sospensione della Fornitura prevista dal Contratto o dalla legge e fatta salva la facoltà di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., il Fornitore si riserva il diritto di sospendere la Fornitura, con preavviso scritto di 10 (dieci) giorni solari, se il Cliente persista oltre il predetto termine nei seguenti inadempimenti:

- utilizzi l'energia termica oggetto di Fornitura e/o gli impianti difformemente rispetto a quanto indicato nel Contratto;

- modifichi in qualsivoglia maniera gli impianti, tanto se di sua proprietà quanto se di proprietà di SO.Sv.A.V. s.r.l., senza il consenso scritto di quest'ultima;

- non adegui gli impianti di sua proprietà alla normativa intervenuta successivamente alla conclusione del Contratto;

- rifiuti al Gestore e/o ad eventuali suoi incaricati l'accesso alle Sottocentrali d'utenza e/o l'esecuzione di verifiche e/o lavori di manutenzione sulle apparecchiature e sugli impianti (ivi inclusi i Contatori) ubicati nella sua proprietà o nei luoghi nella sua legittima disponibilità.

19.2 Il Fornitore si riserva altresì il diritto di sospendere la Fornitura, con preavviso scritto di 10 (dieci) giorni solari, ove il Cliente entro il predetto termine non ponga integralmente rimedio alle seguenti situazioni:

- mancata od invalida ricostituzione delle garanzie di cui al precedente art. 10;

- mancato pagamento, a seguito di diffida, di fatture relative ad ogni eventuale altro contratto, in essere o già cessato, tra il Cliente e So.Sv..A.V. s.r.l.

19.3 Il Fornitore si riserva inoltre il diritto di sospendere la Fornitura, senza preavviso, ove:

- eventuali Autorità competenti disponessero la chiusura dell'erogazione;
- perdessero di efficacia gli atti autorizzativi ottenuti e/o gli eventuali diritti e servizi concessi dal Cliente ai sensi del precedente art. 5.

19.4 In tutte le casistiche di cui sopra, il Cliente non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo di qualsivoglia natura per la sospensione della Fornitura e il Fornitore resterà espressamente esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare al Cliente stesso e/o a terzi.

19.5 Una volta posto rimedio alle situazioni di cui sopra e/o cessato l'inadempimento contestato, So.Sv.A.V. s.r.l., compatibilmente con il proprio programma di lavori, provvederà all'effettiva riattivazione della Fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla piena prova del rimedio posto in essere e/o dalla documentata cessazione dell'inadempimento contestato oppure entro il diverso termine imposto dalla normativa pro tempore vigente. Le spese per tutte le operazioni necessarie per la riattivazione della Fornitura resteranno integralmente a carico del Cliente, che sarà tenuto a versarle anticipatamente.

20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferma ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dal Contratto o dalla legge e fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno, il Fornitore si riserva il diritto di dichiarare risolto di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., mediante comunicazione al Cliente data a mezzo raccomandata a/r o PEC, nei seguenti casi:

- fallimento, amministrazione controllata, concordato od altra procedura concorsuale, anche stragiudiziale, del Cliente (fatta salva la possibilità per il curatore, il commissario ed ogni altro organo a ciò legittimato, di domandare entro 60 giorni dall'inizio della procedura, a mezzo apposita richiesta scritta, la Voltura del Contratto);

- decesso del Cliente (fatta salva la possibilità per eventuali eredi, legittimi titolari della disponibilità dell'immobile servito dal Punto di consegna, di domandare entro 60 giorni solari dal decesso, a mezzo apposita richiesta scritta, la Voltura del Contratto);

- messa in liquidazione o scioglimento del Cliente per qualsivoglia ragione o cessazione dell'effettiva attività;

- insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti;

- accertata e documentata modifica delle condizioni patrimoniali del Cliente che potrebbe oggettivamente mettere in pericolo l'adempimento delle prestazioni previste a suo carico dal Contratto;

- mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione dell'addebito diretto su conto corrente (Sepa Core Direct Debit) o insufficiente provvista su quest'ultimo;

- mancata od invalida costituzione, ricostituzione od integrazione delle garanzie di cui al precedente art. 10;

- mancato pagamento, a seguito di diffida, di fatture relative ad ogni eventuale altro contratto, in essere o già cessato, tra il Cliente ed il Fornitore;

- cessione da parte del Cliente a terzi del Contratto e/o dell'energia termica fornita, senza il consenso del Fornitore;

- violazione da parte del Cliente degli impegni di cui al precedente art. 5;

- inadempimento da parte del Cliente alle obbligazioni di cui al precedente art. 14;

So.Sv.A.V. s.r.l.

SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DELL'ALTA VALLE CAMONICA

sede legale: Via Salimmo 3 – Ponte di Legno (BS)

C.F. e P. Iva 02086790983

Tel. 0364.901192 – email: amministrazione@sosvavsrli.it

pagina 8 di 10

www.sosvavsrli.it

sede operativa: Località Prati Grandi – Temù (BS)

Reg. Imp. Brescia n. 78996/1999

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

SO.SV.A.V. s.r.l.

- mancato rilascio della documentazione richiesta dal Fornitore ai sensi del precedente art. 13;
- successivo venir meno delle condizioni di cui al precedente art. 13;
- manomissione del Gruppo di Misura o di altri impianti ed apparecchiature funzionali alla Fornitura;
- prelievo di energia termica fraudolento;
- utilizzo dell'energia termica o degli impianti in modo non conforme al Contratto;
- sospensione della Fornitura per un periodo superiore a 8 (otto) mesi;
Dalla data di risoluzione per i motivi sopra indicati, il Cliente non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento, fatte salve eventuali somme precedentemente maturate in suo favore.
In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Cliente, il Cliente riconosce il diritto del Fornitore di richiedere fin da subito la chiusura del Punto di consegna, rimanendo quest'ultimo espressamente esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni che ne possano derivare al Cliente stesso e/o a terzi.
Le spese occorrenti per l'eventuale riallacciamento dell'impianto saranno sempre a carico del Cliente e dovranno essere versate anticipatamente.

21. NORME DI SICUREZZA

Il Cliente dovrà osservare tutte le norme prescritte dalle autorità competenti e tutte le eventuali disposizioni (anche non indicate sopra) che la società So.Sv.A.V. s.r.l., d'accordo con il Comune, crederà di stabilire e indicare a garanzia e nell'interesse del servizio e della sicurezza pubblica.
Quando il Cliente sospende l'uso del calore deve chiudere accuratamente le valvole della sottocentrale.
Il Cliente è tenuto a segnalare alla società So.Sv.A.V. s.r.l. qualsiasi anomalia della sottocentrale e del contatore di calore.
Verificandosi danni agli impianti della società So.Sv.A.V. s.r.l. per incendi, scoppi etc., il Cliente, che in qualsiasi modo vi abbia concorso, sarà tenuto a risarcirli alla società stessa.
E' vietato allacciarsi comunque alle tubazioni dell'impianto di calore.
E' altresì vietato collocare oggetti pesanti o ingombranti o sostanze corrosive intorno o sopra la sottocentrale.

22. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Il Fornitore può cedere il Contratto ad altra società di vendita abilitata a concludere contratti per la fornitura di energia termica, senza necessità di consenso alcuno, previa semplice comunicazione scritta al Cliente.
La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore.
Il Cliente potrà cedere il Contratto esclusivamente previo consenso scritto del Fornitore.
Il Fornitore si riserva la facoltà di cedere il/i credito/i derivante/i dalla Fornitura a soggetti terzi, ivi compresi banche, istituti assicurativi e società di factoring. Il Cliente autorizza sin d'ora il Fornitore a trasmettere copia del Contratto ai predetti eventuali cessionari perché possano debitamente prenderne visione. Il Cliente accetta sin d'ora, puramente e semplicemente, le predette eventuali cessioni di credito.
In caso di cessione, affitto ed usufrutto d'azienda (o di ramo d'azienda), resta ferma l'applicazione dell'art. 2558 cod. civ.. Il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario - indipendentemente da difformi attestazioni nelle scritture contabili di chicchessia - risponde in solido con il cedente, affittante o nudo proprietario degli eventuali debiti, comunque risultanti al Fornitore, inerenti al Contratto di fornitura in cui è subentrato.

23. INTERRUZIONI E IRREGOLARITÀ DEL SERVIZIO

Il Fornitore non assume responsabilità alcuna per danni, anche a cose o persone, derivanti da eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni della fornitura del calore al Cliente dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi, a scioperi, incidenti, carenza di materie prime, ad atto delle autorità. Il Fornitore ha facoltà di sospendere la fornitura per obiettive esigenze di servizio, quali manutenzioni, riparazioni, modifiche o ampliamenti degli impianti di produzione, trasporto o distribuzione per il tempo ad esse strettamente indispensabile. Laddove possibile, il Fornitore provvede a informare il Cliente circa l'irregolarità del servizio con ogni mezzo idoneo.

Nelle circostanze di cui sopra il Cliente non avrà diritto a risarcimento di danni né abbuoni o indennizzi di qualsiasi genere o natura.

24. SPESE DI REGISTRAZIONE

Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso. Il relativo onere sarà a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.

L'imposta di bollo eventualmente dovuta è a carico del Cliente.

25. RECAPITI DEL CLIENTE E ANNESSE RESPONSABILITÀ

25.1. Comunicazioni e fatture dirette al Cliente

L'invio al Cliente di tutte le fatture e le comunicazioni inerenti al Contratto (ivi incluse diffide, comunicazioni di risoluzione, ecc.) da parte del Fornitore sarà validamente effettuato con le modalità ed all'ultimo indirizzo indicati dal Cliente nella sezione "Dettagli contrattuali" del Modulo di Adesione o in eventuali comunicazioni di variazione da questi trasmesse al Fornitore ai sensi del successivo art. 25.2. Fatta eccezione per le comunicazioni per cui è imposto l'invio a mezzo raccomandata a/r o PEC, qualunque comunicazione e/o fattura inoltrata all'indirizzo e secondo le modalità specificatamente scelte ed indicate dal Cliente all'atto della stipula del contratto o nelle eventuali comunicazioni di variazione da questi trasmesse al Fornitore ai sensi del successivo art. 25.2, si presumerà ricevuta dal Cliente trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore.
Con particolare riguardo all'indirizzo fisico indicato, il Cliente, assumendosi in proprio ogni connessa responsabilità ed ogni conseguenza a sé sfavorevole di eventuali dichiarazioni mendaci, dichiara che:

- a) è stato liberamente scelto ed indicato;
- b) costituisce sede legale od unità locale del Cliente persona giuridica, ovvero residenza, domicilio generale o dimora del Cliente persona fisica, ai sensi della vigente normativa, oppure domicilio speciale del Cliente, eletto ai sensi dell'art. 47 cod. civ., e ne richiede l'utilizzo ai fini dell'invio di tutte le fatture e tutte le comunicazioni inerenti al Contratto (ivi incluse diffide, comunicazioni di risoluzione, ecc.);
- c) è completo e corretto in ogni sua parte, anche ai fini postali;
- d) è contraddistinto da apposita etichetta leggibile recante nome e cognome (in caso di destinatario persona fisica) oppure ragione/denominazione sociale completa o ditta (in caso di destinatario persona giuridica) del destinatario, apposta sia sul relativo citofono/campanello sia sulla relativa cassetta postale installata in prossimità dell'indirizzo stesso e liberamente accessibile al portalelettere;
- e) in caso di domicilio eletto presso un terzo persona fisica, il Cliente è stato da costui previamente autorizzato a comunicarne al Fornitore i relativi dati personali. Con particolare riguardo all'indirizzo/i PEC indicato/i dal Cliente, il medesimo si assume ogni responsabilità in caso di mancata consegna qualora la relativa casella PEC risultasse piena ed in ogni altra ipotesi di mancata consegna imputabile al Cliente.

25.2. Variazione dell'indirizzo indicato

Il Cliente si impegna formalmente a comunicare al Fornitore, con la massima tempestività, ogni eventuale variazione degli indirizzi prescelti di cui al precedente art. 25.1, esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo e-mail all'indirizzo amministrazione@sosvavsr.it allegando copia fotostatica del proprio documento d'identità in corso di validità;
- b) a mezzo raccomandata a/r o PEC agli indirizzi indicati al successivo art. 30, allegando copia fotostatica del proprio documento d'identità in corso di validità;
- d) presentando apposita richiesta scritta di variazione presso gli sportelli del Fornitore, allegandovi copia fotostatica del proprio documento d'identità in corso di validità.

Eventuali comunicazioni di variazione effettuate con modalità non conformi si considereranno non inoltrate e, conseguentemente, mai ricevute dal Fornitore.

25.4. Comunicazioni con carattere di generalità

Qualora le comunicazioni avessero carattere di generalità, il Fornitore potrà utilizzare anche avvisi diffusi su quotidiani o tramite emittenti radiotelevisive.

26. RISERVATEZZA E PRIVACY

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento 2016/679 /UE (GDPR) in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati, anche mediante

So.Sv.A.V. s.r.l.

SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DELL'ALTA VALLE CAMONICA

sede legale: Via Salimmo 3 – Ponte di Legno (BS)

C.F. e P. Iva 02086790983

Tel. 0364.901192 – email: amministrazione@sosvavsr.it

pagina 9 di 10

www.sosvavsr.it

sede operativa: Località Prati Grandi – Temù (BS)

Reg. Imp. Brescia n. 78996/1999

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

SO.SV.A.V. s.r.l.

strumenti e procedure informatiche, per l'esecuzione del Contratto e di esprimere, con la sottoscrizione dello stesso, il reciproco consenso a trattare e comunicare i dati raccolti ed elaborati nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione.

Nel caso in cui il Cliente rilasci un consenso in proposito, il Fornitore si riserva la facoltà di utilizzare i dati per lo svolgimento di attività finalizzate all'invio di notizie relative a promozioni ed offerte riguardanti beni e servizi proposti da esso o altro Fornitore.

Le Parti si impegnano a mantenere riservati i contenuti del Contratto e le informazioni che esse si scambiano o di cui vengano a conoscenza in esecuzione del medesimo ad eccezione dei dati, delle informazioni e notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del contratto e salvi espressi obblighi di legge.

Il Fornitore, in ogni caso, effettuerà il trattamento dei dati personali conferiti dal Cliente secondo le modalità meglio dettagliate nell'allegata Informativa Privacy Clienti. L'Informativa ed eventuali successive sue revisioni, sono altresì pubblicate sul sito internet del Fornitore.

27. RICHIESTE DI INFORMAZIONI E RECLAMI

Il Fornitore mette a disposizione dei propri Clienti il numero 0364.901192 per accogliere eventuali segnalazioni o suggerimenti e per fornire chiarimenti e informazioni in merito al Contratto.

Nel caso in cui il Cliente desideri ottenere maggiori informazioni o voglia presentare una lamentela in merito al Contratto, può inoltrare una richiesta di informazioni o un reclamo tramite:

- servizio postale, presso la sede legale del Fornitore,
- posta elettronica, all'indirizzo info@sosvavsr.it o amministrazione@sosvavsr.it

- consegna presso gli sportelli del Fornitore, utilizzando il modulo appositamente predisposto, disponibile sul sito internet del Fornitore e presso gli sportelli del Fornitore.

Il Cliente ha la facoltà di inviare una richiesta di informazioni o un reclamo anche utilizzando ogni altro mezzo utile alla comunicazione che consenta di accertarne la data di ricevimento. In tal caso, la comunicazione dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- nome e cognome,
- estremi del Punto di consegna (numero cliente riportato sul Contratto),
- indirizzo di fornitura,
- indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico a cui si desidera ricevere risposta,
- oggetto della richiesta o motivo del reclamo.

Il tempo massimo di risposta motivata a richieste di informazioni e reclami è di 30 giorni solari dalla data di ricezione da parte del Fornitore della relativa richiesta o reclamo, fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge e le tolleranze ammesse.

28. RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Il foro competente in via esclusiva per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti sull'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del Contratto, o comunque ad esso connesse, che non si siano potute risolvere con l'accordo diretto tra i contraenti e/o le eventuali procedure di risoluzione extragiudiziale previste dalla vigente normativa, è quello della sede legale del Fornitore. In deroga a quanto sopra, in caso di Cliente Consumatore, il foro competente è quello di residenza o domicilio eletto del Cliente stesso.

29. LEGGE APPLICABILE

Il Contratto è disciplinato in ogni suo aspetto dalla legge italiana e dalle eventuali norme regolamentari e tecniche approvate da AREG e/o da altra autorità competente in materia.

30. COMUNICAZIONI DIRETTE AL FORNITORE

Fatte salve le disposizioni di cui al Contratto che, per determinate tipologie di comunicazioni dirette al Fornitore, prevedono specifiche o differenti modalità di inoltro, tutte le comunicazioni del Cliente relative al Contratto devono:

- essere formulate per iscritto,
- contenere i dati identificativi del Cliente e del Punto di consegna interessato,
- essere inviate a mezzo Raccomandata a/r presso la sede legale del

Fornitore oppure a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata depositato presso il Registro delle imprese.

In ogni caso, eventuali comunicazioni effettuate con modalità difformi si considereranno non inoltrate e, conseguentemente, mai ricevute dal Fornitore.

31. STANDARD DI QUALITA' COMMERCIALE E INDENNIZZI

La vigente normativa in tema di somministrazione di energia termica prevede una serie di standard specifici e generali di qualità commerciale a carico degli operatori coinvolti.

Gli standard di qualità commerciale, nella loro versione più aggiornata, così come gli eventuali indennizzi automatici previsti a favore del Cliente per le ipotesi di mancato rispetto degli stessi, sono consultabili nell'apposita sezione del sito internet del Fornitore denominata "Informazioni" all'interno del documento "Informazioni su standard di qualità commerciale e indennizzi".

32. STANDARD DI QUALITA' TECNICA

La vigente normativa in tema di somministrazione di energia termica prevede una serie di standard di qualità tecnica del servizio di telecalore a carico degli operatori coinvolti.

Gli standard di qualità tecnica sono consultabili nell'apposita sezione del sito internet del Fornitore denominata "Informazioni" all'interno del documento "Informazioni su standard di qualità tecnica".

33. ALLEGATI

I documenti allegati alle presenti Condizioni Generali di Fornitura e/o al Modulo di Adesione, unitamente a tutti i documenti in essi richiamati o da essi dipendenti o agli stessi comunque collegati, s'intendono parte integrante, sostanziale ed inscindibile del Contratto.

34. GERARCHIA DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

In caso di incompatibilità o contrasto tra le disposizioni di due o più documenti del Contratto, l'ordine di prevalenza decrescente tra i documenti che lo compongono sarà il seguente: a) MdA, b) CGF, c) ulteriori documenti.

Luogo, Data _____

Firma del Cliente _____

SPECIFICA APPROVAZIONE IN FORMA SCRITTA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile il Cliente dichiara di aver esaminato e accettato in ogni loro parte le Condizioni Generali di Fornitura e, in particolare, di aver letto e approvato specificamente le seguenti clausole: **1** (Oggetto del Contratto e documenti contrattuali); **4** (Caratteristiche della Fornitura); **5** (Impegni e responsabilità del Cliente); **6** (Qualità della somministrazione e limitazioni di responsabilità); **7** (Misura dei consumi); **9** (Pagamenti); **10** (Garanzie: 10.2 Escussione e restituzione della garanzia prestata); **11** (Condizioni economiche); **13** (Decorrenza del contratto, durata e inizio della somministrazione); **14** (Oneri di allacciamento e altre prestazioni di competenza del Gestore); **15** (Variazione delle clausole contrattuali); **17** (Diritto di recesso); **18** (Ricostruzione dei consumi); **19** (Sospensione della Fornitura); **20** (Risoluzione del Contratto); **21** (Norme di sicurezza); **22** (Cessione del Contratto e cessione del credito); **23** (Interruzioni e irregolarità del servizio); **25** (Recapiti del Cliente e annesse responsabilità); **28** (Risoluzione di controversie e foro competente); **30** (Comunicazioni dirette al Fornitore).

Luogo, Data _____

Firma del Cliente _____

So.Sv.A.V. s.r.l.

SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DELL'ALTA VALLE CAMONICA

sede legale: Via Salimmo 3 – Ponte di Legno (BS)

C.F. e P. Iva 02086790983

Tel. 0364.901192 – email: amministrazione@sosvavsr.it

pagina 10 di 10

www.sosvavsr.it

sede operativa: Località Prati Grandi – Temù (BS)

Reg. Imp. Brescia n. 78996/1999